



Ai sensi dell'art. 29) dello statuto sociale, alle ore 15.30 quindici e trenta minuti assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Catania Elio Cosimo, il quale, intervenuto mediante collegamento in audio-video conferenza, avendolo autonomamente verificato, dopo aver richiesto a me Notaio di redigere il verbale della riunione (nessuno si oppone), ringrazia tutti per essere intervenuti per teleconferenza, dando il benvenuto al neo nominato amministratore dott.ssa Camilla Colucci, quindi informa, comunica, attesta e dà atto che::

- la presente riunione è indetta per oggi, a quest'ora, mediante avviso informale della riunione organizzata *online* sulla piattaforma Zoom con invito trasmesso agli interessati il 19 gennaio 2022, per deliberare sul seguente

*Ordine del Giorno*

1. Approvazione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile.
2. Esercizio parziale della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 3 febbraio 2021 *ex art.* 2443 codice civile per l'esecuzione di un aumento di capitale a pagamento scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, in quanto riservato a terzi; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 5) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Proseguendo, il Presidente constata e dichiara che:

- l'art. 30) dello statuto sociale consente che le riunioni consiliari si svolgano in audio-videoconferenza;
- i mezzi di telecomunicazione adottati garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- la riunione si svolge in coerenza con quanto previsto dalla Massima n. 187 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano e nel rispetto delle prescrizioni stabilite nello statuto sociale e nella normativa applicabile (in particolare (i) senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il Notaio, nonostante eventuali clausole statutarie e (ii) in tali circostanze, il segretario verbalizzante assiste alla riunione solo mediante mezzi di telecomunicazione e dà atto dell'intero procedimento decisionale sulla base di quanto percepito tramite gli stessi, dato atto che il notaio deve comunque trovarsi in un luogo all'interno del proprio ambito territoriale ai sensi della legge notarile);
- sono attualmente presenti, alle ore 15.37 quindici e trentasette minuti, tutti in collegamento audio/video:



\* oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Catania Elio Cosimo, tutti gli altri amministratori dott.ssa Maria Domenica Ciardo, dott.ssa Camilla Colucci (nominata con delibera dell'assemblea in data 18 gennaio 2022 di cui al verbale in pari data), dott. Nicola Colucci, prof. Eugenio D'Amico, avv. Roberto Maggio, dott. Flavio Raimondo e dott. Mario Gamberale;

\* del Collegio Sindacale assistono il Presidente Renato Bolongaro e i sindaci effettivi dott. Gianluigi Grossi e dott. Fabio Margara; persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione;

- tutti i consiglieri accettano la trattazione dell'ordine del giorno, riconoscendosi adeguatamente informati sulle questioni iscritte;

- il Consiglio si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale che all'art. 28) fissa nella maggioranza dei membri in carica del Consiglio il *quorum* costitutivo delle adunanze consiliari.

Di conseguenza, il Presidente, dichiara la presente riunione validamente e regolarmente costituita essendo presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi ai sensi degli artt. 27) e 28) dello statuto sociale, anche perché totalitaria, ed atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno, alla cui trattazione nessuno si oppone.

A questo punto, il Presidente prima di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno:

- invita coloro che intendessero scollegarsi dalla teleconferenza nel corso della riunione, in qualsiasi momento, anche solo temporaneamente, di dichiararlo alla Presidenza ed al Notaio, in special modo in caso di prossimità di una votazione;

- comunica che non è stata predisposta la registrazione della riunione e, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR, i dati dei partecipanti alla riunione sono raccolti e trattati dalla società ai soli fini dell'esecuzione degli adempimenti societari e non saranno poi conservati.

\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del suddetto punto primo dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante "*1. Approvazione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile*".

In via preliminare il Presidente, riguardo all'argomento all'ordine del giorno in discussione, ricorda e fa presente quanto segue:

- con delibera in data 3 febbraio 2021 (di cui al verbale in pari data n. 18.641/7.117 di rep. a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano DPII TP3 - il giorno 9 febbraio 2021 al n. 11187 serie 1T ed iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il giorno 5

febbraio 2021), l'assemblea straordinaria dei soci, mediante modifica dell'articolo 5) dello statuto della Società, ha, tra l'altro, conferito al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile la "facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 3 febbraio 2026 e fino a un importo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi", con determinazione dei relativi criteri cui gli amministratori devono attenersi nell'esercizio della delega di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione; in particolare, in caso di esclusione del diritto di opzione, è previsto che "ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;" e determinato quali criteri cui gli amministratori nell'esercizio della delega debbano attenersi "b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.", il tutto come meglio risultante dall'attuale formulazione del-



l'art. 5) dello statuto sociale vigente;

- la suddetta delega *ex art. 2443 Codice Civile* non è stata ancora esercitata dal Consiglio di amministrazione, per cui l'intero ammontare è ancora disponibile ed il termine finale non è ancora scaduto;
- la Società intende avviare una nuova raccolta di risorse finanziarie rivolta a nuovi investitori terzi nel presupposto dell'espletamento degli adempimenti, anche informativi, previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

Il Presidente cede quindi la parola all'Amministratore Delegato che illustra ai presenti il contenuto della bozza di relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile ("Relazione Illustrativa") ed, in particolare, le motivazioni alla base dell'aumento di capitale che si propone di deliberare nella riunione odierna, la sua convenienza, i destinatari dello stesso e le ragioni per cui si ritiene necessario escludere il diritto di opzione degli azionisti, nonché i criteri proposti per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie.

L'Amministratore Delegato evidenzia agli intervenuti i motivi per i quali l'operazione si presenta vantaggiosa dal punto di vista finanziario ed economico e sottopone quindi all'attenzione degli intervenuti la bozza della Relazione Illustrativa, già anticipata in bozza ai Signori Consiglieri e Sindaci ed allegata al presente verbale come in fine specificato perchè ne formi parte integrante e sostanziale (dato atto che detto documento viene reso disponibile e messo a disposizione di tutti gli intervenuti).

Riprende la parola il Presidente che dà atto dell'avvenuta trasmissione in bozza della Relazione Illustrativa, nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ai fini della predisposizione della relazione prevista dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile e propone, infine, al Consiglio di Amministrazione di approvare la Relazione Illustrativa.

A questo punto, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente a questo punto sottopone quindi all'approvazione degli Amministratori la suddetta Relazione Illustrativa ed invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Il Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.a.,*

*- udito il Presidente e l'Amministratore Delegato;*

*- esaminata e discussa la Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, e messa a disposizione degli Amministratori e Sindaci;*

- *condivise le motivazioni e le ragioni sottostanti l'operazione;*

*delibera*

*di approvare - articolo per articolo e nella sua integrità - il testo della Relazione Illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile ed, in particolare, di approvare i criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati ed il prezzo unitario minimo come allocato tra quota capitale e sopraprezzo."*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Segue ampia discussione con interventi degli amministratori, all'esito della quale, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15.42 quindici e quarantadue minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti gli amministratori;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 15.42 quindici e quarantadue minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

A seguito dell'approvazione della Relazione Illustrativa, il Presidente ne trasmette copia al Collegio Sindacale, dando contestualmente atto che la bozza della relazione - nel testo sottoposto all'approvazione dell'odierno Consiglio di Amministrazione - è stata precedentemente trasmessa al Collegio Sindacale medesimo ai fini della predisposizione della propria relazione di cui all'art. 2441, comma 6, codice civile, facendo presente, per quanto possa occorrere, che il Collegio Sindacale ha rinunciato al termine di legge per la comunicazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione, rinuncia che, per quanto occorrer possa, viene qui confermata dal Collegio Sindacale.

Il Presidente cede quindi la parola al Collegio Sindacale, il quale, per mezzo del proprio sindaco effettivo dott. Gianluigi Grossi, a nome



dell'intero Collegio, preso atto della approvazione della Relazione Illustrativa e dei criteri di determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni ivi indicati, dà lettura, seduta stante, delle conclusioni con parere positivo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale e presenta contestualmente la relazione del Collegio Sindacale, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2441, comma 6, c.c., relazione che viene allegata al presente verbale come in fine specificato.

\*\*\*

Il Presidente passa, quindi, alla trattazione del suddetto punto secondo dell'ordine del giorno della presente riunione Consiliare recante *"2. Esercizio parziale della delega conferita dall'assemblea straordinaria dei soci tenutasi in data 3 febbraio 2021 ex art. 2443 codice civile per l'esecuzione di un aumento di capitale a pagamento scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, in quanto riservato a terzi; conferimento dei relativi poteri; conseguenti modifiche dell'art. 5) dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti"*.

Il Presidente ricorda ai presenti, come già anticipato nel corso della trattazione del primo punto all'ordine del giorno, le motivazioni, le finalità e le caratteristiche dell'aumento di capitale proposto, secondo quanto contenuto nella Relazione Illustrativa.

Il Presidente, a questo punto, sulla base di quanto esposto, in rappresentanza del Consiglio di Amministrazione, propone, a valere sulla delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria dei soci del 3 febbraio 2021, di aumentare il capitale sociale, in via onerosa a pagamento, in forma scindibile, per una raccolta di importo non inferiore ad Euro 4.096.640,00 (quattromilioninovantaseimilaseicentoquaranta/00), (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 2.368.000 nuove azioni ordinarie da offrirsi ad un prezzo di emissione unitario non inferiore ad euro 1,73 con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, in conformità alla normativa, anche regolamentare, vigente ed in regime di esenzione dell'obbligo di pubblicare il prospetto.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato che illustra come la proposta di esercitare la delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile e di deliberare l'Aumento di Capitale abbia lo scopo di consentire alla Società di reperire rapidamente e in maniera efficiente il capitale di rischio da impiegare per realizzare le strategie di crescita e di espansione dell'attività per linee esterne, avviato con le recenti operazioni di acquisizione e con il progressivo processo di internazionalizzazione del Gruppo

Innovatec, nonché il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico dei medesimi.

L'Amministratore Delegato prosegue illustrando che l'aumento di capitale in discussione avverrà quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, riconoscendosi l'esistenza del relativo interesse sociale, consistente nel rafforzare il patrimonio sociale, qualificare l'azionariato con investitori di primario *standing* ed agevolare gli scambi del titolo, essendo comunque il reperimento di nuove risorse finanziarie strumentali per lo sviluppo della Società.

L'Amministratore Delegato aggiunge che grazie alla stabilità del titolo e alla maggiore liquidità dello stesso sarà possibile attrarre ampio interesse da parte degli operatori e per l'effetto aumenteranno le possibilità di sfruttare in maniera efficace la leva del mercato per finanziare i progetti di sviluppo della Società e del Gruppo Innovatec nonché migliorare l'immagine, la visibilità e il posizionamento sul mercato della Società e del Gruppo.

L'Amministratore Delegato prosegue ed espone, inoltre, che i soggetti terzi nuovi investitori, a cui è riservato l'aumento di capitale in discussione sono "investitori qualificati" come meglio infra specificato e rientrano pertanto nell'area dei soggetti a cui è possibile riservare l'offerta nell'ambito della delega conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 3 febbraio 2021.

L'Amministratore Delegato chiarisce quindi che il descritto aumento di capitale a pagamento verrà offerto e riservato in sottoscrizione, nell'ambito di un collocamento privato (cd. *accelerated bookbuilding*), esclusivamente a favore di "investitori qualificati", quali definiti dagli articoli 100, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), 34 *ter* del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come di volta in volta modificato e/o integrato, e 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della *Regulation S* dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, ovvero altri soggetti nello Spazio Economico Europeo (SEE) che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità).



L'Amministratore Delegato illustra, quindi, sempre ai sensi dell'art.

2441, quinto comma, del Codice Civile, le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione sull'aumento, i termini, le condizioni ed i criteri adottati dall'organo amministrativo per la suddetta determinazione del prezzo minimo di emissione delle nuove azioni, criteri già illustrati nella Relazione predisposta da detto organo, dando atto che il prezzo minimo di emissione proposto è coerente con le condizioni ed i criteri previsti nella delega conferita al Consiglio dall'assemblea straordinaria del 3 febbraio 2021.

L'Amministratore Delegato ricorda che ai sensi dell'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, del Codice Civile, in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, il prezzo di emissione delle nuove azioni è determinato *"in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre"*.

Ciò detto, prosegue la trattazione illustrando che risulta preferibile aderire alla prassi di mercato prevalente per operazioni analoghe all'Aumento di Capitale, che consiste nel procedere all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, a cui i soggetti delegati dovranno attenersi in sede di attuazione della delibera di Aumento di Capitale, piuttosto che procedere alla fissazione di un prezzo "puntuale" di emissione.

Aderendo a tale meccanismo il Consiglio di Amministrazione potrà infatti individuare il prezzo puntuale di emissione delle nuove azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale al termine della procedura di cd. *accelerated bookbuilding* prendendo in considerazione il valore attribuito alle azioni Innovatec dagli investitori destinatari del collocamento privato.

Con specifico riferimento ai criteri di cui avvalersi nell'ambito di tale determinazione, in aggiunta al criterio del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per le società con titoli non ammessi a quotazione su un mercato regolamentato, è opportuno avvalersi anche del criterio dell'andamento delle negoziazioni in Borsa, poiché maggiormente idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società.

La proposta di deliberazione di cui alla presente riunione riguarda quindi anche l'approvazione dei criteri sopra esposti per la determinazione del prezzo di emissione in sede di esecuzione dell'Aumento di Capitale e, in particolare il prezzo minimo indicato nella Relazione Illustrativa che fissa il prezzo di emissione delle nuove azioni non inferiore a Euro 1,73 (uno virgola settantatre centesimi) per azione (comprensivo del sovrapprezzo).

A tal riguardo, riprende la parola il Presidente che ricorda ai presenti

in merito alla ricezione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni predisposto dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma 6 del Codice Civile. Tale parere di congruità attesta il parere favorevole del Collegio Sindacale con riguardo a: (i) la proposta di Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione, (ii) i criteri riportati nella Relazione Illustrativa e (iii) il prezzo di emissione delle nuove azioni, ritenuto congruo alla luce al valore di patrimonio netto per azione della Società alla data del 30 giugno 2021 e all'andamento delle quotazioni dei titoli Innovatec nell'ultimo semestre e trimestre.

Il Presidente, infine, puntualizza che la presente offerta di nuove azioni:

- non rappresenta operazione con parti correlate *ex art. 2391 bis* codice civile;
- rientra in uno dei casi di esenzione della disciplina in tema di offerta al pubblico di cui all'art. 100, comma terzo, lettere a), b) e c) del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e di cui all'art. 34-*ter*, comma primo, del regolamento emittenti (R.E.) Consob 11971/99, in considerazione del fatto che (i) l'aumento di capitale proposto è rivolto a investitori qualificati (ii) l'aumento di capitale proposto è rivolto ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta e che (iii) l'aumento proposto ha valore inferiore alla soglia complessiva di Euro 8.000.000 (ottomilioni) prevista dalla suddetta normativa, con conseguente esenzione dell'obbligo di predisposizione del prospetto informativo ed, in ogni caso, con esclusione dell'offerta a soggetti residenti negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Giappone;
- non comporta l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto totalitaria ai sensi dell'art. 106, del d.lgs 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) in quanto non determinerà il superamento della soglia rilevante;
- nel caso in cui l'Aumento di Capitale non fosse interamente sottoscritto, la delega *ex art. 2443*, del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con delibera del 3 febbraio 2021, rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste.

A questo punto, ai fini del proposto aumento di capitale, il Presidente attesta che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, e che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato ai sensi dell'art. 2438 codice civile.

Prima di passare alle deliberazioni il Presidente ricorda che nel caso di positiva deliberazione dell'operazione la società sarà chiamata alla pubblicazione del relativo Comunicato Stampa che in bozza viene distribuito ai presenti in uno con il comunicato di eventuale chiusura



dell'operazione.

Terminata l'esposizione, il Presidente invita i consiglieri presenti compreso se stesso a rendere la dichiarazione di interesse di cui all'art. 2391 codice civile e, in risposta all'invito, nessuna dichiarazione viene rilasciata.

Il Presidente dà poi la parola al Collegio Sindacale.

Il sindaco effettivo dott. Gianluigi Grossi, a nome dell'intero Collegio, ritenendo che la proposta sopra esposta dal Presidente sia conforme alle disposizioni statutarie e di legge vigenti in materia, ed ai principi di corretta amministrazione, nonché adeguata all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società ai sensi dell'art. 2403 codice civile, esprime parere favorevole alla medesima e conferma la precedente attestazione del Presidente.

Il Presidente, quindi, invita me Notaio a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto all'ordine del giorno in trattazione, infra trascritta che quindi io Notaio mi accingo a leggere:

*"Il Consiglio di Amministrazione di INNOVATEC S.p.a.,*

*- in attuazione parziale della delega ex art. 2443, codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 3 febbraio 2021 di cui al verbale in pari data;*

*- fermo restando che esso Consiglio manterrà la facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto;*

*- udito il Presidente e l'Amministratore Delegato;*

*- esaminata e discussa la proposta dell'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile;*

*- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile;*

*- preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte del Collegio Sindacale ai termini di legge previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per la trasmissione della Relazione Illustrativa;*

*- considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;*

*- preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato e del parere favorevole del Collegio Sindacale;*

*- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;*

*delibera*

*avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 3 febbraio 2021 e della previsione dell'art. 5), dello statuto sociale,*

1)

*di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, in forma scindibile, con una raccolta di importo non inferiore ad Euro 4.096.640 (quattromilioninovecentoseimilaseicentoquaranta), statuendo:*

*(i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime numero 2.368.000 (duemilionitrecentosessantottomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate;*

*(ii) che il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda sia fissato non inferiore ad Euro 1,73 (uno virgola settantatrecentesimi) per azione e sarà definito al termine della procedura di collocamento privato delle azioni in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta;*

*(iii) che l'aumento di capitale debba essere integralmente liberato in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, con imputazione a capitale di Euro 0,11 (zero virgola undici centesimi) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo;*

*(iv) che le nuove azioni emittende siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a nuovi investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili;*

*(v) che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 28 gennaio 2022, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;*

*(vi) che l'aumento abbia efficacia per la parte sottoscritta, sin dal momento delle singole sottoscrizioni e dunque in via progressiva, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;*

*(vii) che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;*



2)

*di introdurre nell'art. 5 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore:*

*"Il Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2022, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, sottoscrivibile in più soluzioni in via progressiva con efficacia immediata, con una raccolta di importo non inferiore ad Euro 4.096.640 (quattromilioninovantaseimilaseicentoquaranta) comprensivo di sopraprezzo, mediante emissione di massime numero 2.368.000 (duemilionitrecentosessantottomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore ad Euro 1,73 (uno virgola settantatrecentesimi) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,11 (zero virgola undici centesimi) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a nuovi investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili; l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 28 gennaio 2022, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti";*  
*fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;*

3)

*di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Catania Elio Cosimo e al Consigliere delegato avv. Roberto Maggio, anche con facoltà di sub-delega, per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:*

*(i) l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti*

dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i comunicati stampa che si intendono approvati sin da ora in ogni loro parte);

(ii) la determinazione dell'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale (che, fermo restando il controvalore fissato, potrà essere eseguito anche solo in parte),

(iii) la fissazione della durata dell'offerta e/o del collocamento (che potrà essere anche oggetto di anticipata chiusura rispetto al termine finale di sottoscrizione),

(iv) la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione da emettersi ed il prezzo puntuale di sottoscrizione delle stesse, comprensivo di sovrapprezzo, in conformità alla prassi di mercato per operazioni analoghe e sulla base dei criteri contenuti nella Relazione Illustrativa, nonché tenendo in considerazione le indicazioni fornite dagli investitori in sede di collocamento privato;

(v) la determinazione dei lotti di sottoscrizione delle azioni, nonché, in caso di eccesso di richieste di sottoscrizione, gli eventuali criteri di riparto delle sottoscrizioni nell'ambito del collocamento, fermo restando che, attese le sopra previste modalità dell'offerta, tali criteri di sottoscrizione assumeranno una valenza esclusivamente interna non addivenendosi ad una formale offerta al pubblico di strumenti finanziari né ad un collocamento al pubblico indistinto;

(vi) il conseguente collocamento delle azioni presso i relativi destinatari;

(vii) predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;

(viii) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno;

4)

di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Catania Elio Cosimo ed al Consigliere delegato avv. Roberto Maggio, anche con facoltà di sub-delega, in relazione all'esecuzione anche parziale dell'aumento di capitale sopra deliberato, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del capi-



*tale sociale e del numero delle azioni, nonchè la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese.".*

Il Presidente ringrazia.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la trattazione e chiede se vi sono richieste di interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente:

- dichiara chiusa la discussione;
- dà atto che le presenze risultano invariate rispetto a quanto comunicato in precedenza;
- invita i consiglieri a votare per alzata di mano e/o a voce la proposta di deliberazione sull'argomento in discussione di cui è stata data lettura e sopra riprodotta.

Il Presidente apre quindi la votazione (ore 15.58 quindici e cinquantotto minuti) e chiede chi sia favorevole, chi sia contrario ovvero chi si astenga.

Si procede dunque alla votazione ed al termine della stessa il Presidente dà atto del seguente risultato:

favorevoli: tutti gli amministratori;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

non votanti: nessuno.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama, quindi, che la proposta di deliberazione, così come esposta, viene approvata alle ore 15.58 quindici e cinquantotto minuti con manifestazione del voto palese espresso per alzata di mano e/o a voce.

Il Presidente dà atto ai fini degli adempimenti di cui all'art. 2436, comma sesto, codice civile che lo statuto sociale, in seguito alle delibere sopra assunte e quindi invariato per tutta la restante parte, risulta nella sua redazione aggiornata dal testo integrale che con il presente verbale verrà depositato nel Registro delle Imprese e ricorda che le modifiche statutarie di cui alle deliberazioni sopra assunte sono subordinate alle relative iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2436 codice civile (come richiamato dall'art. 2443, terzo comma, codice civile) e pertanto produrranno i propri effetti dopo le iscrizioni medesime.

\*\*\*

Esaurito così ogni argomento all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola su tali argomenti, il Presidente dichiara chiusa la trattazione del punto in oggetto e della riunione e ringrazia tutti gli intervenuti alle ore 16 sedici.

\*\*\*\*

Il Presidente consegna a me Notaio:

- la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma sesto, del Codice Civile, relativa all'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, che al presente verbale allego sotto la lettera "A";
- il parere di congruità redatto dal Collegio Sindacale sul prezzo di emissione delle nuove azioni, ai sensi degli artt. 2441, sesto comma, del Codice Civile, che al presente verbale allego sotto la lettera "B";
- lo statuto sociale vigente aggiornato che al presente verbale allego sotto la lettera "C".

\*\*\*\*

Il presente verbale con quanto allegato viene da me Notaio sottoscritto alle ore 17.30 diciassette e trenta minuti di questo giorno 20 venti gennaio 2022 duemilaventidue.

Consta il presente atto di otto fogli scritti sopra ventisette pagine e fin qui della pagina ventotto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte da me notaio.

F.to Amedeo Venditti Notaio (l. s.)



Allegato A del n. 18212/8363 di resp.



**INNOVATEC GROUP**

INNOVATEC GROUP

**Innovatec S.p.A.**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PREDISPOSTA AI  
SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMI 5 E 6, DEL CODICE CIVILE**

Milano, 20 gennaio 2022

\*\*\*

Innovatec S.p.A., con sede legale a Milano, via Giovanni Bensi 12/5, CF e P. IVA 08344100964, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08344100964, REA n. MI - 2019278.

*[Handwritten signature]*

*R. V. Kypis*

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Innovatec S.p.A. ("Innovatec" o "Società") sull'esercizio della delega ex art. 2443 del Codice Civile per l'aumento di capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile**

**I. Premesse**

La presente relazione illustrativa (la "Relazione") sull'esercizio della delega conferita al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione è stata predisposta ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile.


In data 3 febbraio 2021, l'Assemblea straordinaria dei soci della Società ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la "facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 3 febbraio 2026 e fino a un importo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

*a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi.*

Nell'ambito di tale facoltà, l'Assemblea straordinaria dei soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione anche "ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile, (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie".

Inoltre, l'Assemblea Straordinaria dei soci ha determinato alcuni criteri che gli amministratori devono osservare nell'ambito dell'esercizio della delega per gli aumenti di capitale sociale con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione e, in particolare, quanto ai criteri per l'individuazione del soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, ha individuato le seguenti categorie di destinatari: "fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti".

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Innovatec intende esercitare parzialmente la delega sopraindicata, procedendo alla deliberazione di un aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo non inferiore ad Euro 4.096.640,00 (quattromilioni novantaseimilaseicentoquaranta/00) (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 2.368.000 (duemilione trecentosessantottomila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati, quali definiti dagli articoli 100, comma 3, lettera a), del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), 34 ter del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come di volta in volta modificato e/o Integrato, e 35, comma 1, lettera d), del Regolamento Intermediari adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S della United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, ovvero altri soggetti nello Spazio Economico Europeo (SEE) che siano "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del Regolamento Prospetto (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità) ("Aumento di Capitale").





Le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie di Innovatec, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate; esse dovranno essere integralmente liberate al momento della loro sottoscrizione al prezzo che verrà determinato in sede di esercizio della delega dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri di determinazione del prezzo di emissione indicati al successivo paragrafo IV della Relazione, previa conferma da parte del Collegio Sindacale della congruità del prezzo medesimo.

Le azioni di nuova emissione verranno offerte nell'ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di prospetto informativo in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 1, paragrafo 4, lett. a) del Regolamento Prospetto e delle disposizioni di legge regolamentari applicabili (anche all'estero). Il collocamento privato avrà luogo soltanto al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e sarà effettuato mediante una procedura di c.d. *accelerated bookbuilding*.

Nel caso in cui l'Aumento di Capitale non fosse interamente sottoscritto, la delega ex art. 2443, del Codice Civile conferita dall'Assemblea dei soci al Consiglio di Amministrazione con delibera del 3 febbraio 2021 rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e alle condizioni ivi previste.

Alla data della presente relazione il capitale sociale di Innovatec è pari ad Euro 10.162.087,45 (diecimilionicentosessantadue miliaottantasette virgola quarantacinque), suddiviso in n. 93.077.858 (novantatremilionisettantasettemilaottococinquantaotto) azioni ordinarie prive di valore nominale. Le azioni ordinarie sono quotate sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Pertanto, in caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, considerate le azioni già in circolazione e avuto riguardo al numero massimo di azioni di nuova emissione, il numero totale delle azioni della Società sarà incrementato fino a n. 95.445.858 (novantacinquemilioniquattrocentoquarantacinquemilaottococinquantaotto).

In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale, la percentuale massima di diluizione per gli azionisti di Innovatec derivante dall'Aumento di Capitale sarebbe pari a circa il 2,48%.

L'Aumento di Capitale potrà essere emesso e sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione del 28 gennaio 2022 (con facoltà di anticipata chiusura dei relativi termini dell'offerta), con l'obiettivo di procedere prontamente alla predetta raccolta di capitali.

Spetterà a ciascuno tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione Elio Cosimo Catania e l'Amministratore Delegato Roberto Maggio, disgiuntamente tra loro, dare attuazione alla delibera di Aumento di Capitale individuando altresì il prezzo definitivo di emissione delle azioni in conformità ai criteri di seguito indicati.

La presente Relazione è messa a disposizione presso la sede legale di Innovatec S.p.A. e sul sito della Società [www.innovatec.it](http://www.innovatec.it) in data 20 gennaio 2022.

## II. Motivazione dell'esercizio della delega e ragioni dell'esclusione del diritto di opzione

Come indicato nella relazione illustrativa degli amministratori redatta in occasione dell'Assemblea dello scorso 3 febbraio 2021, lo strumento della delega di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile rappresenta uno strumento rapido, flessibile ed immediato di cui il Consiglio di Amministrazione può avvalersi al fine di reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari da apportare ad Innovatec nell'ottica di promuovere e realizzare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, sostenendo l'attività e la strategia industriale che prevede lo sviluppo nel *business* dell'efficienza energetica, delle rinnovabili e nel settore dello smaltimento rifiuti sia in Italia che all'estero, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della Società medesima.

In coerenza e in continuità con gli obiettivi che giustificano la delega al Consiglio di Amministrazione di aumentare il capitale sociale a pagamento anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile e dunque riservando la sottoscrizione dell'aumento di capitale ai terzi rientranti nelle categorie individuate dall'Assemblea dei soci, il presente Aumento di Capitale persegue lo scopo di consentire alla Società di reperire rapidamente e in maniera efficiente il capitale di rischio, di rafforzare il proprio patrimonio e di qualificare l'azionariato grazie alla presenza degli investitori istituzionali di primario *standing*.

In primo luogo, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'Aumento di Capitale riservato esclusivamente

a investitori qualificati in Italia, nello Spazio Economico Europeo e a investitori istituzionali all'estero consentirà alla Società di incrementare rapidamente il flottante e di agevolare gli scambi del titolo, ampliando la base azionaria a primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*, in modo da favorire altresì il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitando oscillazioni dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato.

Tali obiettivi sono perseguiti – a giudizio dell'organo amministrativo – mediante il coinvolgimento di investitori di primario *standing* che, per loro natura sono orientati a mantenere il titolo per un periodo di medio-lungo termine. Con l'ampliamento della base azionaria a un primo gruppo di investitori istituzionali di elevato profilo Innovatec si propone di stimolare nel tempo l'ingresso nel capitale da parte di ulteriori istituzioni, rafforzando così la liquidità del titolo e la visibilità della propria *equity story*.

L'ampliamento della base azionaria a investitori istituzionali aventi le caratteristiche sopra individuate – oltre a favorire la stabilità del titolo – consentirà anche una maggiore liquidità e diffusione dello stesso, evitando potenziali discontinuità delle quotazioni, nonché di suscitare un più ampio interesse nei confronti del titolo, con conseguente possibilità di sfruttare in maniera efficace la leva del mercato per finanziare i progetti di sviluppo della Società e del Gruppo e conseguente miglioramento dell'immagine, incremento della visibilità e del relativo posizionamento sul mercato della Società e del Gruppo.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ritiene che la prospettata operazione di Aumento di Capitale consenta di per sé stessa alla Società di reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per perseguire il piano di crescita e di espansione dell'attività per linee esterne, avviato con le recenti operazioni di acquisizione e con il progressivo processo di internazionalizzazione del Gruppo Innovatec. La modalità di collocamento adottato consente, infatti, la possibilità di raccogliere fondi da soggetti investitori professionali in brevissimo tempo e con un grado di più elevata certezza nel collocamento delle nuove azioni, circostanza che non sarebbero possibili nel caso di aumento "ordinario", offerto pertanto ai soci in opzione. Qualora l'emittente collocasse sul mercato in modo diluito un numero di azioni equivalente a quello sottostante l'offerta azionaria in discussione, necessiterebbe di diversi giorni per portare a termine l'operazione al fine di non influenzare negativamente il corso del titolo, frustrando nella sostanza gli obiettivi sopra indicati.

Di talché il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Aumento di Capitale è il mezzo funzionale al perfezionamento di quanto appena illustrato ed al raggiungimento delle finalità dettagliate in precedenza le quali rappresentano – a giudizio dell'organo amministrativo – un interesse meritevole anche ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 2441, comma 5, del Codice Civile tale da giustificare il sacrificio degli attuali soci.

Pertanto, per tutti i sopra esposti motivi, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Aumento di Capitale possa essere realizzato con esclusione del diritto di opzione, in conformità all'art. 5 dello statuto della Società, e di destinare l'Aumento di Capitale ad investitori istituzionali, nazionali e internazionali come sopra meglio individuati.

### III. Modalità di collocamento e garanzia

Come indicato nelle premesse della presente Relazione, il collocamento delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale sarà effettuato mediante il processo c.d. *accelerated bookbuilding*.

Il processo di *accelerated bookbuilding* consente di offrire le azioni in modo ordinato mediante la sollecitazione e la raccolta di ordini di sottoscrizione sul mercato degli investitori istituzionali e gli ordini possono essere raccolti in un arco di tempo breve, di poche ore o di qualche giorno.

Nel formulare i propri ordini, gli investitori qualificati indicano un prezzo al quale sarebbero disponibili a sottoscrivere un determinato numero di azioni, ovvero presentano un ordine "al meglio". Alla chiusura del libro ordini, il prezzo che viene fissato è il medesimo per tutti gli investitori, in modo tale da poter allocare con successo le azioni offerte e, allo stesso tempo, da garantire nella misura possibile un regolare andamento del corso dei titoli successivamente al completamento dell'operazione.

Al fini dell'Aumento di Capitale, nella determinazione del prezzo di emissione delle azioni, secondo i criteri di seguito descritti, occorrerà tener conto del prezzo al quale gli investitori istituzionali sarebbero disponibili ad acquistare le azioni, con particolare riferimento allo sconto eventualmente applicato.

In particolare, la scelta degli investitori e la quantità di titoli da allocare a ciascuno di essi terrà conto del

R. A. M. -



livello di *subscription* od *oversubscription* (ovvero della quantità di domanda pervenuta rispetto all'offerta) e della qualità intrinseca degli investitori (ovvero, tra l'altro, della loro propensione a detenere i titoli assegnati nel lungo periodo). Come noto, tale processo risulta particolarmente efficiente nella determinazione del valore di mercato delle azioni di nuova emissione, in quanto il prezzo al quale sono assegnate tali azioni corrisponde al valore loro attribuito al momento del collocamento da parte di investitori istituzionali che, alla luce delle loro capacità professionali, sono i soggetti più qualificati a determinare l'effettivo valore di mercato dei titoli.

A tal fine, Value Track S.r.l. è l'*advisor* finanziario dell'operazione mentre Integres SIM agirà in qualità di *solo bookrunner* nell'ambito del collocamento privato delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale.

Il conferimento dell'incarico per il collocamento delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale a primaria Istituzione finanziaria è inteso ad assicurare che l'esecuzione di tale collocamento avvenga secondo i migliori *standard* dalla prassi nazionale ed internazionale, anche al fine di preservare la stabilità dell'andamento del titolo.

Si precisa infine che nell'ambito del collocamento non sono previsti impegni di garanzia da parte del *bookrunner* in merito alla sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale.

#### IV. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione

La delega conferita dall'Assemblea dei soci della Società in data 3 febbraio 2021 al Consiglio di Amministrazione include anche la facoltà di determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni e dunque la relativa ripartizione tra capitale e riserva sovrapprezzo o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione intende aderire alle prassi di mercato prevalente per operazioni analoghe all'Aumento di Capitale oggetto della presente Relazione, che consiste nello specificare i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni fissando, altresì, un *range* di prezzo (inclusivo di sovrapprezzo) ovvero un prezzo minimo nell'ambito del quale effettuare il collocamento piuttosto che procedere alla fissazione di un prezzo "puntuale" di emissione.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, coerentemente con le prassi di mercato per operazioni analoghe a quella prospettata ed in linea con le motivazioni sopra meglio precisate, intende procedere all'individuazione dei criteri ai quali gli amministratori dovranno attenersi in sede di attuazione della delibera di Aumento di Capitale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infatti, più opportuno che il prezzo puntuale delle azioni venga determinato in prossimità della loro emissione, conferando pertanto ai soggetti delegati una certa elasticità ai fini del perfezionamento dell'operazione. Si segnala, infatti, che qualora si procedesse sin da subito all'individuazione di un prezzo puntuale di emissione, sussisterebbe il rischio che l'operazione non possa essere realizzata in virtù di una indicazione da parte degli investitori qualificati nell'ambito del collocamento privato di un prezzo per le azioni anche minimamente inferiore a quello fissato con la conseguenza di perdere definitivamente l'opportunità di collocamento e di raccolta di nuove risorse finanziarie al prezzo ritenuto congruo dal mercato stesso.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tali modalità di determinazione del prezzo di offerta consentano di valorizzare al massimo le azioni di nuova emissione, permettendo così di avere un prezzo di mercato in funzione delle categorie di investitori a cui l'Aumento di Capitale è indirizzato, considerando altresì le modalità tipiche di svolgimento degli aumenti di capitale delle società quotate che prevedono normalmente che le nuove azioni siano collocate con uno sconto rispetto ai corsi azionari.

Con riguardo alla determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni si ricorda inoltre che l'art. 2441, comma 6, ultimo periodo, del Codice Civile in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, impone che esso venga determinato "in base al valore di patrimonio netto, tenendo conto per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre".

A tal riguardo, occorre precisare che le azioni della Società non sono quotate su un mercato regolamentato bensì su un sistema multilaterale di negoziazione.

Sul punto, si rammenta anzitutto che il patrimonio netto contabile della Società alla data del 31 dicembre

2020 era pari ad Euro 17.732.632,00 (diciassettemilionsettecentoventaduemilaseicentotrentadue/00).

Il patrimonio netto contabile consolidato del gruppo e quello della Società alla data del 30 giugno 2021 era rispettivamente pari ad Euro 20.489.516,00 (ventimilioni quattrocentoottantacinquemilacinquecentosedici/00) e pari ad Euro 17.744.355,00 (diciassettemilionsettecentoquarantaquattromilatrecentocinquantesi/00).

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, dal 30 giugno 2021 fino alla data della presente Relazione, non siano intervenute circostanze tali da incidere significativamente sul valore di tale patrimonio netto contabile. Il valore per azione, calcolato sulla base del patrimonio netto contabile consolidato del gruppo e quello della Società al 30 giugno 2021 è rispettivamente pari ad Euro 0,22 (zero virgola ventiduecentesimi) per azione e pari ad Euro 0,20 (zero virgola venticientesimi) per azione.

Nonostante la Società abbia azioni quotate su un sistema multilaterale di negoziazione, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, ai fini del prezzo di emissione delle nuove azioni, sia opportuno prendere in considerazione, oltre al criterio del patrimonio netto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per le società con titoli non ammessi a quotazione su un mercato regolamentato, anche il criterio dell'andamento delle negoziazioni in Borsa, in quanto maggiormente idoneo a fornire un'indicazione del reale valore economico del capitale della Società, manifestando le aspettative maturate dagli investitori in relazione alle iniziative strategiche e alle *performance* della Società.

In dettaglio, il prezzo medio ponderato dei volumi giornalieri delle azioni di Innovatec nel trimestre di negoziazione antecedente la data di riferimento della presente Relazione è pari ad Euro 1,424 (uno virgola quattrocentoventiquattromillesimi) per azione e nel semestre di negoziazione antecedente la data di riferimento della presente relazione è pari ad Euro 1,19 (uno virgola diciannove centesimi) per azione.

Il riferimento all'andamento delle quotazioni è inteso, nel rispetto della *ratio* delle norme in vigore, come riferimento al *trend* di mercato che si è manifestato nel corso di un periodo sufficientemente esteso, così da comprendere ed ammortizzare gli effetti di situazioni contingenti da variabili esogene e/o endogene ed in modo da fissare un valore corrente del prezzo delle azioni di nuova emissione e più in generale del reale valore economico del capitale della Società.

È importante considerare che il prezzo del titolo Innovatec negli ultimi 60 giorni ha altresì avuto un forte aumento delle quotazioni rispetto alle medie a 3 mesi e a 6 mesi: il prezzo medio ponderato dei volumi giornalieri delle azioni di Innovatec nel 60 giorni e nel 20 giorni di negoziazione antecedente la data di riferimento della presente Relazione è pari rispettivamente ad Euro 1,68 (uno virgola sessantotto centesimi) e Euro 1,91 (uno virgola novantuno centesimi) per azione. Inoltre, il prezzo di chiusura di Borsa del 19 gennaio 2022 del titolo Innovatec è stato pari ad Euro 2,05 (due virgola cinque centesimi) per azione. Anche la volatilità ha subito un forte incremento dei valori: da inizio anno la volatilità si è attestata a 60% rispetto ad una volatilità a 6 mesi del 56% e a un anno del 46%.

Inoltre è importante evidenziare che, secondo la prassi di mercato, l'entrata nella compagine azionaria di primari investitori italiani ed esteri di elevato *standing*, i quali garantiscono per un emittente una qualificazione e stabilità dell'azionariato, riduzione della volatilità nonché obiettivi di mantenimento in un'ottica di medio/lungo termine, comporta il riconoscimento agli stessi di uno sconto rispetto alle quotazioni medie e puntuali del titolo alla data di riferimento. A tal riguardo, si segnala che nel corso del 2021 nell'ambito delle operazioni di *private placement* di azioni di nuova emissione avvenute nel mercato azionario italiano mediante il processo c.d. *accelerated bookbuilding* è stato applicato uno sconto minimo/massimo del 3,9%/17,7% (mediana 9,3%) sul prezzo azionario di chiusura del giorno antecedente alla data della riunione del consiglio di amministrazione chiamato a deliberare sull'aumento di capitale.

Tenuto conto di tutti i sopracitati fattori e del recente andamento crescente delle quotazioni del titolo Innovatec, il Consiglio di Amministrazione ritiene quindi il riferimento al valore medio espresso dal mercato borsistico nei periodi di riferimento sopra indicati – quale espressione del valore dell'azienda sulla base della capitalizzazione delle azioni negoziate sul mercato – un *criterio adeguato* per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni. Pertanto, ritiene di prendere in considerazione il prezzo medio ponderato dei volumi giornalieri delle azioni di Innovatec negli ultimi 20 giorni di negoziazione antecedente la data di riferimento della presente Relazione (i.e. Euro 1,91 (uno virgola novantuno centesimi)) e di applicare uno sconto mediano del 9,25%, desunto dalle ultime operazioni similari avvenute nel 2021 sul mercato italiano e allineato con la prassi di mercato.

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione propone pertanto che il prezzo di emissione

*P. W. M.*



delle nuove azioni sia non inferiore ad Euro 1,73 (uno virgola settantatre centesimi) per azione (comprensivo del sovrapprezzo) e stabilisce, altresì, che in ogni caso l'importo di Euro 0,11 (zero virgola undici centesimi) del prezzo di emissione di ciascuna azione sarà imputato a capitale ed il resto a riserva sovrapprezzo.

Tale prezzo minimo di emissione delle nuove azioni risulta superiore ai sopracitati prezzi medi ponderati a 6 mesi, 3 mesi, 60 giorni del titolo Innovatec nonché al valore del patrimonio netto per azione della Società e quello consolidato al 30 giugno 2021. In ogni caso si evidenzia che tale prezzo minimo di emissione delle nuove azioni risulterebbe comunque inferiore agli sconti massimi applicati nelle ultime operazioni similari avvenute nel 2021 sul mercato italiano.

#### **V. Eventuali altre forme di collocamento previste**

La totalità delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale sarà oggetto di collocamento mediante la procedura di *accelerated bookbuilding*.

Pertanto, salvo quanto previsto nella presente Relazione, non sono previste ulteriori forme di collocamento.

#### **VI. Azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alle quote possedute, le azioni di nuova emissione**

Non sussistono impegni di sottoscrizione delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale in capo ai soci.

Come sopra indicato e per le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno destinare l'Aumento di Capitale esclusivamente alla sottoscrizione di investitori qualificati come sopra individuati.

#### **VII. Periodo previsto per l'esecuzione dell'Aumento di Capitale**

Nell'individuazione delle modalità di esecuzione dell'Aumento di Capitale maggiormente idonee a conseguire gli obiettivi di speditezza, celerità e certezza di cui sopra, come precedentemente rilevato, è parso opportuno prevedere che l'organo amministrativo della Società individui la tempistica ritenuta maggiormente idonea a cogliere le opportunità offerte dal mercato, e quindi, individui il momento in cui l'operazione di Aumento di Capitale possa essere sottoposta al mercato.

Il termine ultimo entro il quale l'Aumento di Capitale potrà essere eseguito, qualora le condizioni di mercato lo consentano, è il 28 gennaio 2022 in maniera da sfruttare la positiva finestra di mercato.

Si precisa che qualora l'Aumento di Capitale non fosse integralmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione indicato, il capitale sociale risulterà aumentato dell'importo derivante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.

#### **VIII. Caratteristiche e data di godimento delle azioni**

Le azioni di nuova emissione saranno fungibili con quelle già in circolazione, avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione.

La Società richiederà l'ammissione alla negoziazione su Euronext Growth Milan delle azioni di nuova emissione, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Non sono previsti vincoli di indisponibilità sulle azioni di nuova emissione assegnate in sede di collocamento.

#### **IX. Modifiche statutarie**

Per effetto dell'esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale in precedenza illustrata, risulterà

opportuno modificare l'art. 5 dello statuto sociale di Innovatec.

Si riporta di seguito il prospetto che confronta il testo del vigente art. 5 dello statuto sociale con il testo che il Consiglio di Amministrazione propone di adottare.

ART. 5 – Capitale sociale	
TESTO VIGENTE	PROPOSTE DI MODIFICA
<p>Il capitale sociale della società è di euro 10.162.087,45 (diecimillicentosessantaduemilottantasette virgola quarantacinque) suddiviso in numero 93.077.858 (novantatremilionesettantasettemilaotto centocinquantaotto) azioni ordinarie prive di valore nominale.</p>	<i>Invariato</i>
<p>Esso può essere aumentato anche con conferimenti in natura o crediti e potranno essere assegnate azioni in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p>	<i>Invariato</i>
<p>L'assemblea straordinaria in data 3 febbraio 2021 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 3 febbraio 2026 e fino a un importo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:</p> <p>a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi;</p> <p>al fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;</p> <p>b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranches, obbligazioni convertibili, eventualmente anche</p>	<i>Invariato</i>

*R. S. M.*



<p>cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuali, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e al warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti;</p>	
<p>l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:</p> <p>a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle energie da fonte, sia rinnovabile che non, ivi inclusi impianti energetici e progetti di teleriscaldamento o al settore ambiente e dello smaltimento rifiuti, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,</p> <p>b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.</p>	<p><i>Invariato</i></p>
	<p><b>Il Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2022, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, sottoscrivibile in più soluzioni in via progressiva con efficacia</b></p>

*Amministratore*

*RO SpA*

	<p>immediata, con una raccolta di importo non inferiore ad Euro 4.096.640 (quattromilioni novantaseimilaseicentoquaranta) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 2.368.000 (duemilioni trecentosessantottomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore ad Euro 1,73 (uno virgola settantatrecentesimi) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,11 (zero virgola undici centesimi) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a nuovi investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili; l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 28 gennaio 2022, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*R. L. M.*

**X. Proposta di deliberazione del Consiglio di Amministrazione**

*"Il Consiglio di Amministrazione di INNOVATEC S.p.A.,*

*- in attuazione parziale della delega ex art. 2443, codice civile, conferita al Consiglio di Amministrazione con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 3 febbraio 2021 di cui al verbale in pari data;*

*- fermo restando che esso Consiglio manterrà la facoltà di esercitare tale delega per la parte residua, nei termini e limiti massimi complessivi stabiliti dall'assemblea stessa e risultanti dallo statuto;*

*- esaminata e discussa la proposta dell'aumento del capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile;*

*- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi e per gli effetti degli artt. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile;*

*- preso atto dell'avvenuta rinuncia da parte del Collegio Sindacale ai termini di legge previsti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile per la trasmissione della Relazione Illustrativa;*



- considerato il parere favorevole del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni per l'aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile;

- preso atto dell'attestazione che la società non versa nelle situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civile, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamente versato e del parere favorevole del Collegio Sindacale;

- sotto l'osservanza di tutte le norme di legge e regolamentari;

delibera

avvalendosi della delega ricevuta ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'assemblea straordinaria del 3 febbraio 2021 e della previsione dell'art. 5), dello statuto sociale,

1) di aumentare il capitale sociale in via onerosa a pagamento in denaro, in forma scindibile, con una raccolta di importo non inferiore ad Euro 4.096.640 (quattromilioninovecentosessantaseicentoquaranta), statuendo:

(i) che l'aumento di capitale sia eseguito mediante emissione di massime numero 2.368.000 (duemilioneitrecentosessantatottomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate;

(ii) che il prezzo di emissione unitario di ciascuna nuova azione emittenda sia fissato non inferiore ad Euro 1,73 (uno virgola settantatrecentesimi) per azione e sarà definito al termine della procedura di collocamento privato delle azioni in misura identica per ciascuno dei destinatari dell'offerta;

(iii) che l'aumento di capitale debba essere integralmente liberato in denaro in sede di sottoscrizione o anche in via anticipata, con imputazione a capitale di Euro 0,11 (zero virgola undici centesimi) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo;

(iv) che le nuove azioni emittende siano offerte e riservate in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a nuovi investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili;

(v) che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, codice civile, sia fissato al 28 gennaio 2022, con facoltà di chiudere l'aumento anche anticipatamente ed in qualunque momento in relazione alle sottoscrizioni raccolte;

(vi) che l'aumento abbia efficacia per la parte sottoscritta, sin dal momento delle singole sottoscrizioni e dunque in via progressiva, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle Imprese;

(vii) che l'aumento mantenga efficacia anche se parzialmente sottoscritto, per cui, qualora allo scadere del predetto termine l'aumento di capitale deliberato non fosse integralmente sottoscritto, il capitale sociale sia aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a quel momento;

2) di introdurre nell'art. 5 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel Registro delle Imprese, un periodo in via transitoria del seguente tenore:

"Il Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2022, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, sottoscrivibile in più soluzioni in via progressiva con efficacia immediata, con una raccolta di importo non inferiore ad Euro 4.096.640 (quattromilioninovecentosessantaseicentoquaranta) comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 2.368.000 (duemilioneitrecentosessantatottomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore ad Euro 1,73 (uno virgola settantatrecentesimi) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,11 (zero virgola undici

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

centesimi) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a nuovi investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di quei Paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili; l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 28 gennaio 2022, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti";

fermo ed invariato il resto dell'articolo in vigore;

3) di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Catania Elio Cosimo e al Consigliere delegato avv. Roberto Maggio, anche con facoltà di sub-delega, per compiere tutti gli atti e i negozi necessari, opportuni e/o propedeutici ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale, con ogni e più ampio potere per determinare i termini e le modalità per l'esecuzione di tutto quanto deliberato ai precedenti punti, ivi inclusi, a titolo indicativo e non esaustivo:

(i) l'effettuazione di tutte le comunicazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge e dai regolamenti di attuazione (ivi inclusi i comunicati stampa che si intendono approvati sin da ora in ogni loro parte);

(ii) la determinazione dell'esatto ammontare dell'aumento del capitale sociale (che, fermo restando il controvalore fissato, potrà essere eseguito anche solo in parte),

(iii) la fissazione della durata dell'offerta e/o del collocamento (che potrà essere anche oggetto di anticipata chiusura rispetto al termine finale di sottoscrizione),

(iv) la fissazione del numero finale delle azioni di nuova emissione da emettersi ed il prezzo puntuale di sottoscrizione delle stesse, comprensivo di sovrapprezzo, in conformità alla prassi di mercato per operazioni analoghe e sulla base dei criteri contenuti nella Relazione Illustrativa, nonché tenendo in considerazione le indicazioni fornite dagli Investitori in sede di collocamento privato;

(v) la determinazione dei lotti di sottoscrizione delle azioni, nonché, in caso di eccesso di richieste di sottoscrizione, gli eventuali criteri di riparto delle sottoscrizioni nell'ambito del collocamento, fermo restando che, attese le sopra previste modalità dell'offerta, tali criteri di sottoscrizione assumeranno una valenza esclusivamente interna non addivenendosi ad una formale offerta al pubblico di strumenti finanziari né ad un collocamento al pubblico indistinto;

(vi) il conseguente collocamento delle azioni presso i relativi destinatari;

(vii) predisporre e presentare ogni documento richiesto per il perfezionamento e l'esecuzione dell'aumento di capitale deliberato e per l'ammissione a quotazione sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova emissione;

(viii) la predisposizione e presentazione di ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato così come l'esecuzione di ogni modifica e/o integrazione (di carattere non sostanziale) che si rendesse necessaria e/o opportuna, a richiesta di ogni autorità competente, anche in sede di iscrizione, nonché, in generale, la definizione di ogni ulteriore aspetto ritenuto necessario o opportuno per la completa esecuzione di quanto qui deliberato, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno;

4) di conferire ogni e più ampio potere in via disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Catania Elio Cosimo ed al Consigliere delegato avv. Roberto Maggio, anche con facoltà di sub-delega, in relazione all'esecuzione anche parziale dell'aumento di capitale sopra deliberato, per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale e per fare luogo al deposito del testo di statuto aggiornato in dipendenza delle delibere che precedono, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile (con la variazione del capitale sociale e del numero delle azioni, nonché la soppressione delle eventuali clausole transitorie una volta integralmente eseguito l'aumento o decorso il termine finale di sottoscrizione), a seguito del deposito, ove previsto, dell'attestazione di cui all'art. 2444 codice civile, con facoltà di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel relativo verbale e allegati tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni non di carattere sostanziale, che fossero ritenute necessarie o anche solo opportune o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione o iscrizione nel Registro delle Imprese".




\*\*\*

Milano, 20 gennaio 2022

**Per il Consiglio di Amministrazione**

L'Amministratore Delegato

(f.to Roberto Maggio)





Allegato B del n. 15212/4363 di rep.

*Parere del Collegio Sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni  
per l'aumento del Capitale Sociale con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione*

*Amadori*

## PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE

EX ART. 2441, COMMI 5° e 6° C.C.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società INNOVATEC S.P.A.

con sede legale a Milano, via Giovanni Bensi 12/5, CF e P. IVA 08344100964, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 08344100964, REA n. MI – 2019278

### Premesso che:

- la società Innovatec S.p.A. è ammessa alla quotazione sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia);
- l'assemblea straordinaria tenuta in data 3 febbraio 2021 a cura del Notaio Venditti, repertorio 18641 raccolta 7117 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il Capitale Sociale fino ad un importo massimo, comprensivo del sovrapprezzo, di Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) entro il 3 febbraio 2026 mediante emissione di nuove azioni di cui all'art. 2443 del codice civile anche con esclusione del diritto di opzione ex 4° e 5° comma, art. 2441 C.C.; l'Assemblea Straordinaria dei soci ha inoltre determinato alcuni criteri da osservare nell'ambito della delega agli amministratori per gli aumenti di capitale sociale con esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione e, in particolare, quanto ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, ha individuato tali soggetti in *"fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti"*;
- ai fini di cui sopra è stato tenuto in data 20 gennaio 2022 il Consiglio di Amministrazione con verbalizzazione a cura del notaio incaricato per la formalizzazione dell'aumento del Capitale Sociale a pagamento;
- nella stessa data il Collegio Sindacale ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione del diritto di opzione, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;
- il Collegio Sindacale ha ricevuto dagli amministratori espressa rinuncia al termine di cui


al 6° comma dell'art. 2441 C.C..

Ciò premesso, è intenzione di questo collegio sottoporre all'attenzione degli azionisti il parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza a quanto previsto dal 6° comma dell'art. 2441 C.C..

Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il Collegio Sindacale osserva quanto segue:

- a) La relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause ed il tipo di aumento del capitale sociale che si intende proporre; si tratta di un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione e con sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo minimo di Euro 4.096.640,00 (quattromilioni novantaseimilaseicentoquaranta/00), mediante emissione di massime n. 2.366.000 (duemilioni trecentosessantottomila) azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati, come definiti ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2017/1129 in Italia, nello Spazio Economico Europeo e ad investitori istituzionali all'estero con esclusione di quegli Stati, Paesi o giurisdizioni nei quali l'offerta o la vendita delle azioni oggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge. Il collocamento privato avrà luogo soltanto al ricorrere di favorevoli condizioni di mercato e sarà effettuato mediante una procedura di c.d. *accelerated bookbuilding*. Le ragioni dell'emissione risiedono nell'esigenza di reperire sul mercato nuovi mezzi finanziari utili allo sviluppo, alla crescita e al rafforzamento della posizione patrimoniale e finanziaria della Società, sostenendo l'attività; inoltre il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'Aumento di Capitale consenta di reperire in modo rapido ed efficiente capitale di rischio da impiegare per perseguire il piano di crescita e di espansione dell'attività per linee esterne, avviato con recenti operazioni di acquisizione, oltre che l'aumento di capitale sociale consenta di qualificare l'azionariato con l'ingresso di investitori istituzionali di primario standing e di agevolare gli scambi del titolo. L'aumento avverrà a pagamento con sovrapprezzo e risulta coerente rispetto agli scopi sociali e la sua previsione ed attuazione sono improntate ai principi di corretta amministrazione e rispettose dei limiti di legge e delle previsioni statutarie. In





particolare il collegio dà atto che tutte le azioni precedentemente emesse sono state interamente liberate.

b) L'aumento di capitale prevede l'emissione di n. 2.368.000 (duemilionitrecentosessantottomila/00) nuove azioni. Il valore nominale delle nuove azioni determinato dall'organo amministrativo sulla base della delega conferita dall'assemblea straordinaria della società è pari ad Euro 0,11 (zero virgola undici) di quota capitale per azione; il prezzo di emissione delle nuove azioni sarà sopra la pari e la differenza tra il loro valore nominale di emissione ed il conferimento in denaro sarà appostata nella riserva sovrapprezzo azioni. Il prezzo è stato determinato in maniera puntuale di sottoscrizione, in base alla richiesta del mercato al momento del collocamento privato da realizzarsi attraverso la procedura del c.d. *Accelerated Bookbuilding*, al valore non inferiore ad Euro 1,73 (uno virgola settantatré) comprensivo del sovrapprezzo. Detto valore risulta congruo rispetto al valore economico del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della società chiuso al 31/12/2020, risultante pari ad Euro 17.732.632 (diciassettemilionisettecentotrentaduemilaseicentotrentadue/00) e quindi al valore di patrimonio netto per azione pari ad Euro 0,20 (zero virgola venti), al valore del patrimonio della società recepito nel bilancio consolidato alla data del 30/6/2021 pari ad Euro 17.744.356 (diciassettemilionisettecentoquarantaquattromilatrecentocinquantasei/00), e quindi al valore di patrimonio netto per azione pari ad Euro 0,20 (zero virgola venti), ed al valore espresso dalla quotazione media di borsa dell'ultimo trimestre antecedente la data di riferimento della relazione dell'organo amministrativo di Euro 1,439 (uno virgola quattrocentotrentanove centesimi) e dell'ultimo semestre di Euro 1,193 (uno virgola centonovantatre centesimi). Il prezzo medio ponderato dei volumi giornalieri nei 60 giorni e nei 20 giorni di negoziazione antecedenti la data di riferimento della Relazione dell'organo amministrativo è pari rispettivamente a Euro 1,682 (uno virgola seicentoottantadue centesimi) ed Euro 1,907 (uno virgola novecentosette centesimi) ad azione; il prezzo di chiusura di Borsa del 19 gennaio 2022 del titolo Innovatec è stato pari a Euro 2,05 (due virgola zerocinque centesimi) per azione; la volatilità dell'azione ha subito un forte incremento di valori da inizio anno. L'entrata nella base azionaria di primari investitori di elevato standing comporta, secondo prassi di mercato, la concessione di uno sconto rispetto alle quotazioni medie e puntuali del titolo alla data di riferimento; il prezzo di emissione è stato pertanto fissato al valore non inferiore ad Euro 1,73.

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth

Milan, saranno fungibili con quelle già in circolazione, avranno godimento regolare e pertanto garantiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni già in circolazione al momento dell'emissione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

c) E' stato escluso il diritto di opzione perché la società ha preferito riservare l'aumento di capitale ad investitori qualificati nazionali ed esteri col preciso scopo di consentire l'ingresso nella compagine sociale di un'importante platea di investitori di grande standing e prestigio, a supporto della fase di ulteriore accelerazione e sviluppo della Società a seguito del notevole sviluppo del business avvenuto nel corso dell'ultimo anno.

d) Le spese complessive indicative a carico della società Innovatec S.p.A. per l'aumento del capitale sociale risultano pari a circa 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) euro.

Il Collegio Sindacale esprime parere favorevole:

- alla proposta di aumento del Capitale Sociale di cui alla relazione dell'organo amministrativo rilasciata in data 20 gennaio 2022.
- sulla congruità del prezzo stabilito per il prezzo di emissione delle azioni.

Tali osservazioni, unitariamente alla relazione degli amministratori, sono depositate in copia presso la sede legale della società Innovatec S.p.A.



Milano, 20 gennaio 2022

Il Collegio Sindacale

Renato Bologaro Presidente

Fabio Margara Sindaco effettivo

Gianluigi Grassi Sindaco effettivo

Allegato C del n. 19212/7363 di rep.

## **STATUTO SOCIALE**

---

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - CAPITALE

### Articolo 1) Denominazione

È costituita una società per azioni denominata

**"INNOVATEC S.P.A."**

### Articolo 2) Sede

La società ha sede in Milano.

Il trasferimento dell'indirizzo della sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo amministrativo. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del Codice Civile.

### Articolo 3) Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività economiche d'impresa:

- la progettazione, la realizzazione, la vendita, lo sfruttamento in proprio e la gestione di impianti energetici in generale e di cogenerazione alimentati da fonti di energia tradizionali e rinnovabili, nonché la produzione, fornitura e commercializzazione a terzi di energia termica ed elettrica;
- la fornitura di Servizi Energetici Integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici;
- garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza energetica, attraverso i servizi e le attività fornite con assunzione in proprio dei rischi tecnici e finanziari, connessi all'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi concordati;
- remunerazione dei servizi energetici e delle attività fornite, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica e ai risparmi conseguiti;
- diagnosi energetiche, comprensive dei fattori di aggiustamento, con individuazione dei possibili interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
- verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla normativa di riferimento, anche ai fini del rispetto dell'ambiente e della sicurezza, con individuazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento e mantenimento della rispondenza ai requisiti cogenti;
- elaborazione di studi di fattibilità con analisi tecnico-economica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica e di convenienza economica;
- progettazione degli interventi da realizzare, con la redazione delle specifiche



tecniche;

- realizzazione degli interventi di installazione, messa in esercizio e collaudo;
- conduzione degli impianti garantendone la resa ottimale ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica e economica;
- manutenzione ordinaria (preventiva e correttiva), degli impianti, assicurandone il mantenimento in efficienza;
- monitoraggio del sistema di domanda e consumo di energia, verifica dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti secondo metodologie, anche statistiche, concordate con il cliente o cogenti;
- presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente che permettano un confronto omogeneo dei consumi e del risparmio di energia per la durata contrattuale; ai fini della omogeneità del confronto devono essere inclusi anche eventuali aspetti indiretti quali le variazioni dei consumi di risorse naturali (per esempio l'acqua);
- supporto tecnico per l'acquisizione di finanziamenti;
- gestione degli eventuali incentivi;
- formazione e informazione dell'utente;
- certificazione energetica degli edifici;
- la commercializzazione di tutti i crediti derivanti dalla produzione di energie rinnovabili e/o derivanti da interventi di ottimizzazione dell'efficienza energetica di qualsiasi natura;
- la realizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione, direttamente e/o quale agente, rappresentante e/o commissionaria e non, di impianti, macchinari ed attrezzature nell'ambito delle attività previste nell'oggetto sociale;
- la vendita dell'energia elettrica e termica prodotta dagli impianti di proprietà o in gestione in qualsiasi mercato;
- il commercio di biomasse, biodiesel e altri combustibili rinnovabili e alternativi solidi e liquidi;
- la progettazione e realizzazione in conto proprio e/o per conto terzi di:
  - \* impianti di stoccaggio provvisorio, di trattamento chimico-fisico quali l'inertizzazione e la sterilizzazione, la separazione, la vagliatura e la selezione di tutte le categorie e tipologie di rifiuti;
  - \* impianti per lo stoccaggio definitivo in discarica controllata di rifiuti;
  - \* impianti di recupero gas di discarica destinati alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, anche di proprietà di terzi;
  - \* impianti per la produzione di CSS (combustibili solidi secondari);

\* impianti di incenerimento di rifiuti/biomasse destinati anche alla produzione di energia elettrica attraverso la termovalorizzazione;

\* impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

\* impianti di compostaggio e di biodigestione aerobica e/o anaerobica con produzione di bicomustibili gassosi e/o liquidi (i.e. biometano);

- bonifiche, depurazioni e consulenze in materia ambientale e per il recupero dei materiali per conto di terzi;

- produzione e commercio in proprio o per conto di terzi di impianti, macchinari e attrezzature per la lavorazione ed il trattamento dei rifiuti e residui;

- più in generale, la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili.

La Società, per il perseguimento dello scopo sociale, si prefigge di operare anche in veste di E.S.CO. (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea ovvero di società di servizi energetici, promuovere l'ottimizzazione dei consumi energetici mediante le tecniche del T.P.F. (third party financing) per ottenere la compressione della domanda energetica e la riduzione delle emissioni inquinanti con investimenti nulli per i clienti, promuovere, anche mediante corsi di formazione specialistici, la creazione e formazione di professionalità nuove nel settore del risparmio energetico, e tutelare le capacità occupazionali nel settore a favore preferibilmente di aziende industriali, Cooperative di produzione o di servizi, aziende di trasformazione agricola, aziende artigiane e comunque ad imprese sotto qualsiasi forma costituite.

La società potrà inoltre, nei limiti previsti dalla legge e purché non in via prevalente, assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, enti ed organismi in genere; costituiti e/o costituendi, che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio.

La società potrà infine chiedere, prestando le garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli Enti e/o Società erogatori, mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, di fidejussioni, di pegni, di ipoteche e di altre garanzie reali anche a favore e per obbligazioni di terzi) che abbiano attinenza con l'oggetto sociale o che possano comunque facilitarne il raggiungimento, rimanendo però espressamente esclusi l'esercizio dell'attività di raccolta del pubblico risparmio, l'esercizio del credito e delle attività di intermediazione finanziaria quali il collocamento presso il pubblico di titoli ed obbligazioni, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria, l'assunzione di partecipazioni, ai fini di collocamento, l'intermediazione in cambi, i servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche

mediante emissione e gestione di carte di credito, e comunque tutte quelle attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n. 385/93 nonché quelle attività regolate dalla legge n. 58/1998.

Il tutto beninteso nel rispetto della vigente normativa bancaria.

#### Articolo 4) Durata

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

### CAPITALE SOCIALE - AZIONI - STRUMENTI FINANZIARI - OBBLIGAZIONI

#### Articolo 5) Capitale sociale

Il capitale della società è di euro 10.162.087,45 (diecimilionicentosessantaduemilaottantasette virgola quarantacinque) suddiviso in numero 93.077.858 (novantatremilionisettantasettemilaottocentocinquantotto) azioni ordinarie prive di valore nominale.

Esso può essere aumentato anche con conferimenti in natura o crediti e potranno essere assegnate azioni in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

L'assemblea straordinaria in data 3 febbraio 2021 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione delle seguenti facoltà, da esercitarsi entro il termine di 5 anni e quindi sino al 3 febbraio 2026 e fino a un importo massimo di Euro 25.000.000 (venticinquemilioni) comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo:

a) di cui all'art. 2443 codice civile, e cioè la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale gratuitamente o a pagamento, in via scindibile, da eseguire anche in più tranches, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, eventualmente abbinando, gratuitamente o meno, alle azioni emesse, warrant che diano il diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, da offrire a scelta del Consiglio di Amministrazione: (i) in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, a pagamento, o (ii) in tutto o in parte, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5, del Codice Civile, a terzi;

ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (i) stabilire il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, o i criteri per determinarlo nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile; (ii) procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione su AIM Italia; (iii) dare esecuzione alle deleghe ed ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo



esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

b) di cui all'art. 2420-ter codice civile, e cioè la facoltà di emettere, in una o più tranche, obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, in Euro e/o in valuta estera, ove consentito, di volta in volta nei limiti di legge, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto o con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, e quindi eventualmente da riservare in sottoscrizione a partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio lungo periodo (anche persone fisiche) e investitori istituzionali di volta in volta individuati, inclusa la facoltà di decidere se procedere alla richiesta di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari di nuova emissione in mercati regolamentati italiani o esteri e ogni altra decisione connessa alle obbligazioni e ai warrant, compresa l'approvazione dei relativi regolamenti;

l'assemblea medesima ha altresì determinato i seguenti criteri cui gli amministratori dovranno attenersi nell'esercizio della delega per gli aumenti del capitale, in caso di esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione:

a) con riguardo alla tipologia di beni da apportare, a beni, mobili o immobili, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, ad aziende o divisioni aziendali conferenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate o comunque connesse al settore delle energie da fonte, sia rinnovabile che non, ivi inclusi impianti energetici e progetti di teleriscaldamento o al settore ambiente e dello smaltimento rifiuti, nonché a beni e complessi aziendali atti ad offrire servizi informatici, logistici o di altro tipo a supporto delle attività precedentemente individuate e,

b) con riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare l'offerta delle azioni, a fornitori, consulenti, ivi compresi dipendenti e collaboratori nonché amministratori della società e del Gruppo beneficiari di piani di incentivazione e remunerazione, eventuali partner industriali, finanziari, strategici o investitori di medio-lungo periodo (anche persone fisiche) ed investitori istituzionali, sia "investitori qualificati" italiani o esteri, sia altre categorie di investitori, nel rispetto ove necessario di tutte le disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili anche all'estero, in tema di eventuale pubblicazione di un prospetto informativo o di autorizzazione di autorità competenti.

Il Consiglio di Amministrazione del 20 gennaio 2022, a valere sulla delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e della previsione di cui all'art. 5 dello statuto sociale vigente, ha deliberato un aumento del capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, sottoscrivibile in più soluzioni in via progressiva con efficacia immediata, con una raccolta di importo non inferiore ad Euro 4.096.640 (quattromilioninovantaseimilaseicentoquaranta)

comprensivo di sopraprezzo, mediante emissione di massime numero 2.368.000 (duemilioneitrecentosessantottomila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione alla data della loro emissione e dematerializzate, ad un prezzo unitario di emissione non inferiore ad Euro 1,73 (uno virgola settantatrecentesimi) per ciascuna azione, con imputazione a capitale di Euro 0,11 (zero virgola undici centesimi) per ogni azione sottoscritta e il resto a riserva sovrapprezzo, da offrirsi in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del Codice Civile, stante l'interesse della società, nell'ambito di un collocamento privato, a nuovi investitori qualificati in Italia e nello Spazio Economico Europeo e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di quei Paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamentari applicabili; l'aumento di capitale si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro il termine del 28 gennaio 2022, fermo restando che, laddove l'aumento di capitale non venisse integralmente sottoscritto, la suddetta delega rimarrà valida e potrà essere esercitata per la parte residua ai termini e condizioni ivi previsti.

#### Articolo 6) Azioni

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni, senza indicazione del valore nominale.

Le azioni hanno uguale valore, e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile.

Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro.

Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-*bis* e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**").

#### Articolo 7) Trasferibilità delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili ai sensi di legge.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in

misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.

Nella misura in cui l'ammissione a sistemi multilaterali di negoziazione e/o ad altri mercati di strumenti finanziari concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, troveranno altresì applicazione le norme dettate dal Codice Civile nei confronti delle società con azioni quotate.

In particolare, qualora le Azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-*bis* del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

#### Articolo 8) Obbligazioni, finanziamenti e conferimenti

La società può emettere obbligazioni, nominative, anche convertibili e "cum warrant", warrants o altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative, determinando le condizioni del relativo collocamento.

L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, anche convertibili, nei termini previsti dalla legge, a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile.

La società può comunque acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

#### Articolo 9) Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF, ai



regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento all'offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9 bis) Obbligo di acquisto e di diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento Emittenti Consob**"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 TUF e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo

venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

#### Articolo 9 ter) Identificazione degli azionisti

La Società, ai sensi dell'articolo 83-*duodecies* TUF, può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**Consob**") con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-*ter* TUF oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.

#### Articolo 9 quater) Revoca delle azioni dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Nominated Adviser* e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di

comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli Azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente Azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

#### Articolo 10) Partecipazioni rilevanti – Patti parasociali – Disciplina applicabile

Per tutto il periodo in cui le azioni siano ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, in dipendenza della negoziazione delle Azioni su AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti ("**Disciplina sulla Trasparenza**") prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob (nonché gli orientamenti espressi da Consob in materia), come richiamate dal Regolamento emittenti di AIM Italia, come di volta in volta integrato e modificato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"). In tale periodo gli azionisti dovranno comunicare alla Società qualsiasi partecipazione nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per "capitale" il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione del voto) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") e qualsiasi "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al consiglio di amministrazione presso la sede legale della Società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o il diverso termine di volta in volta previsto dalla disciplina richiamata) dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

L'obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella società sia pari o superiore alle soglie previste.

La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" deve identificare l'azionista, l'ammontare della partecipazione, la natura ed il corrispettivo



dell'operazione e la data in cui lo stesso ha acquistato o ceduto la percentuale di capitale sociale che ha determinato un Cambiamento Sostanziale oppure la data in cui la percentuale della propria partecipazione ha subito un aumento o una diminuzione rispetto alle soglie determinate dal Regolamento Emittenti AIM Italia. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo al soggetto tenuto alla relativa comunicazione

Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto o, comunque, il contributo determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 codice civile.

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-*bis* codice civile, 111-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse, anche in deroga, se del caso, al presente statuto.

Nella misura in cui l'ammissione al sistema multilaterale di negoziazione concretasse il requisito della quotazione delle azioni in mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 2325-*bis* codice civile, trovano altresì applicazione le norme dettate dal codice civile nei confronti delle società con azioni quotate.

## ASSEMBLEA

### Articolo 11) Convocazione e Luogo

L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

### Articolo 12) Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, nonché l'indicazione di giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore o Milano Finanza o Italia Oggi.

I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani sopra indicati, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

#### Articolo 13) Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo Articolo 16) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza del Collegio Sindacale.

#### Articolo 14) Convocazione annuale

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

#### Articolo 15) Intervento all'assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sull'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del

soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'articolo 83-sexies TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

#### Articolo 16) Assemblea in teleconferenza

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o tele conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- \* sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- \* sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- \* sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- \* vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Verificandosi i presupposti di cui sopra, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

#### Articolo 17) Rappresentanza in assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

#### Articolo 18) Presidenza



L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione: in mancanza del presidente del Consiglio di Amministrazione, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti: nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

#### Articolo 19) Verbale dell'assemblea

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge - ovvero quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

#### Articolo 20) Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sul AIM Italia, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

#### Articolo 21) Competenza dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

In concorso con la competenza assembleare, spettano - alla competenza dell'organo amministrativo - le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

#### Articolo 22) Quorum

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. 9 *quater*.

Il calcolo del *quorum* costitutivo è effettuato una sola volta all'inizio dell'assemblea.

#### Articolo 23) Quorum convocazioni successive

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

#### Articolo 24) Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali ed alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritto di voto.

### ORGANO AMMINISTRATIVO

#### Articolo 25) Amministratori

Gli amministratori possono non essere soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

#### Articolo 26) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Tutti i membri dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla durata in carica.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per

interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, che sia stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *Nominated Adviser*, ai sensi del Regolamento AIM Italia.

Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata



la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze di legge. In particolare, per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e di statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.

#### Articolo 27) Convocazione del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il direttore generale, se nominato, partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione; qualora non sia amministratore ha facoltà di intervento ma non di voto.

#### Articolo 28) Quorum delibere Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

#### Articolo 29) Presidenza e Verbale delle riunioni del Consiglio

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### Articolo 30) Riunioni del Consiglio in teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

#### Articolo 31) Sostituzioni degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 codice civile, con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal *Nominated Adviser*.

Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Resta fermo l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

#### Articolo 32) Decadenza degli amministratori

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, della metà se di numero pari, o della maggioranza se di numero dispari, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si intenderà decaduto l'intero Consiglio, con effetto dalla accettazione di metà dei nuovi amministratori nominati dall'assemblea di cui al seguente capoverso.

L'assemblea per la nomina di un nuovo organo amministrativo deve essere

convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica od anche da uno solo di essi.

#### Articolo 33) Poteri di gestione dell'organo amministrativo

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati negli artt. 2365, secondo comma e 2446, ultimo comma, Codice Civile.

#### Articolo 34) Delega di attribuzioni

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

Al Consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

Il Consiglio può costituire al proprio interno Comitati o Commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

#### Articolo 35) Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il direttore generale non amministratore partecipa alle riunioni del comitato esecutivo con facoltà di intervento ma non di voto.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

#### Articolo 36) Funzionamento del Comitato esecutivo

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

#### Articolo 37) Direttore generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore generale, anche

estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale, i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

#### Articolo 38) Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dal presente Statuto è generale, salve le limitazioni risultanti dalle delibere di nomina.

Oltre al direttore generale, l'organo amministrativo può nominare institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del Consiglio di Amministrazione, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

#### Articolo 39) Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 Codice Civile.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

### COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### Articolo 40) Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista. Tutti i sindaci dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF.

Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme



ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

In ipotesi di sostituzione del presidente del Collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o tele conferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

#### Articolo 41) Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito registro, nominata dall'assemblea ai sensi della normativa applicabile.

Il compenso dovuto al soggetto incaricato del controllo contabile è determinato dall'assemblea.

### BILANCIO ED UTILI

#### Articolo 42) Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

#### Articolo 43) Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

### RECESSO

#### Articolo 44) Recesso

Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti dal presente Statuto e dalla legge - compete al socio che non abbia consentito nelle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più delle cause di recesso previste dallo statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Nel caso in cui la società sia o divenga soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai soci spetterà il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 *quater* del Codice Civile.

#### Articolo 45) Termini e modalità del recesso

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 *bis* del Codice Civile.

#### Articolo 46) Liquidazione del socio receduto

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2437 *ter* del Codice Civile.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

### PATRIMONIO DEDICATO

#### Articolo 47) Competenza

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo.

Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447 *bis* lettera b) del Codice Civile.

### SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

#### Articolo 48) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione

della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

Articolo 49) Poteri del liquidatore

Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Articolo 50) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, ivi incluso il Regolamento Emittenti AIM Italia, *pro tempore* vigenti.

F.to Amedeo Venditti Notaio (l. s.)



